

2010
Anno 2010
Sent. N. 3414
Del 14-9-10
Cron. 3339-10
Rep. 3149-10
Oggetto *Aetv*
ca. math. t. f. c.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione

in persona del

Dott. [redacted]

giudice unico

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento civile promosso da [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [redacted] e [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Parte attrice.

Contro

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE - POLIECO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [redacted], presso e nello studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Tommaso MARVASI del Foro di Roma per mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore del 30/10/08.

Parte convenuta.

+++++

Assegnata in decisione all'udienza del 4/5/10.

+++++

conclusioni

Per parte attrice:

"A - Accertato e, occorrendo, dichiarato l'inadempimento del Consorzio POLIECO in rapporto al disposto di cui all'art. 3 c. 8 Statuto (v. doc. 2), viste le disposizioni di cui agli artt. 3 e 41 Cost, agli artt. 1453 e 1460 c.c., nonché tutte le disposizioni citate nell'atto di citazione e negli ulteriori scritti difensivi e quelle, comunque, conferenti, accertare e, ove del caso, dichiarare il diritto della Soc. [redacted] alla restituzione in suo favore, anche a titolo risarcitorio, di un importo pari al 90% dei contributi obbligatori da essa versati allo stesso Consorzio POLIECO per gli anni 2003 e 2004, anche sulla scorta delle prodotte deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del Consorzio POLIECO del 24.6.2004 (doc. 11) e dell'8.2.2005 (doc. 17);

B - conseguentemente, accertato e, occorrendo, dichiarato, che la Soc. [redacted] ha versato, per gli anni 2003 e 2004, a titolo di contributi, la complessiva somma di € [redacted] € [redacted] nell'anno 2003 e € [redacted] nell'anno 2004), condannare il Consorzio POLIECO, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Società odierna attrice, della somma complessiva di € [redacted] (costituente il 90% di € [redacted], oltre rivalutazione monetaria, ove dovuta, ed interessi, come per legge;

C - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex D.M. 127/2004."

Per parte convenuta:

"Piaccia al Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- i) In via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale a favore del Foro di Roma;
- ii) in ogni caso e nel merito, rigettare le domande proposte dalla [redacted] in quanto inammissibile, improcedibili e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto;

iii) *condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio."*

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta.

Parte attrice, avente sede a [redacted] deduce infatti l'inadempimento di parte convenuta e ne chiede la condanna al pagamento di parte dei contributi versati. Ne consegue la competenza del Tribunale di [redacted] ai sensi degli artt. 20 CPC e 1182 CC.

Passando al merito, a parere di questo giudice deve innanzitutto escludersi che la presenza di imprese non iscritte comporti di per sé l'inadempimento del CONSORZIO. Mentre, infatti, non sussistono obblighi in tal senso a carico del CONSORZIO medesimo, la conseguenza normale della mancata iscrizione è, come rilevato da parte convenuta, l'applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese che non aderiscono.

Ciò detto, deve altresì escludersi che l'adozione di un meccanismo di "ravvedimento operoso" dia luogo di per sé ad un'alterazione della concorrenza. L'adesione ad un "condono" presuppone, infatti, il previo inadempimento all'obbligo di partecipazione al consorzio e comporta pertanto il considerevole rischio di sanzioni fino all'eventuale adesione al condono medesimo. E' tale rischio di sanzioni che dovrebbe scoraggiare la violazione degli obblighi di partecipazione al consorzio ed evitare, quindi, la presenza sul mercato di soggetti che operano in condizioni di favore. E l'importo da pagare per l'adesione ad un eventuale condono si aggiunge a tale rischio di sanzioni, contribuendo quindi anch'esso a rendere non conveniente la violazione dell'obbligo di adesione.

Deve ritenersi, pertanto che l'adozione di una misura di "ravvedimento operoso" da parte del CONSORZIO non violi l'art. 3/8 dello Statuto.

Ciò detto - se, come visto, l'adozione del "condono" non lede di per sé la concorrenza ed il mercato - ne consegue che non sussiste un obbligo di attuazione di meccanismi correttivi, quali, nella specie, la restituzione alle imprese regolarmente aderenti della differenza tra quanto da esse pagato e quanto invece previsto per il ravvedimento operoso.

In questi termini, la delibera relativa alla restituzione del 90% dei contributi effettivamente versati appare dettata da ragioni di equità e giustizia sostanziale, piuttosto che adottata in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3/8 dello Statuto.

Tale conclusione trova conforto nel verbale di assemblea del 24/6/04 (doc. 11 attrice), da cui emerge che *"Il Presidente richiamate le precedenti delibere in ordine all'impegno alla restituzione di quota parte dei contributi negli anni 1999 e 2000, delibere assunte per ragioni di equità ed al fine di agevolare l'adesione al consorzio da parte delle aziende al tempo non ancora iscritte, e ciò nel rispetto della parità di condizioni tra i consorziati e per evitare alterazioni nella concorrenza e nel mercato, richiamata altresì la recente delibera di "ravvedimento operoso", anch'essa assunta al fine di equiparare sostanzialmente la posizione dei vari consorziati che hanno aderito nel tempo, propone (...)"*. Da un lato vi è, quindi, il riferimento esplicito all'equità; dall'altro il richiamo alla parità di condizioni ed alla necessità di evitare alterazioni alla concorrenza ed al mercato appare connesso *"al fine di agevolare l'adesione al consorzio"*.

Dalla mancanza di un vero e proprio obbligo, a carico del CONSORZIO, di restituzione della differenza tra l'importo del condono ed il contributo pieno, consegue la legittimità delle condizioni apposte per la restituzione medesima. Ed, in particolare, la legittimità della condizione di cui alla lettera e) della citata delibera 24/6/04, laddove prevede che *"la restituzione resta condizionata quanto a termini e modalità alle effettive risorse finanziarie del CONSORZIO ed al piano di investimenti per favorire le*

attività di raccolta riciclo e recupero, di modo che non potrà in nessun modo dar luogo a disavanzo nel bilancio".

Il mancato verificarsi di detta condizione sospensiva non è contestato da parte attrice, che si limita ad allegarne l'irrelevanza. In ogni caso, l'onere della prova – prova non fornita e neppure dedotta - gravava su parte attrice.

Ne consegue che la domanda di parte attrice deve essere respinta.

Quanto alle spese di lite, tuttavia, il fatto che i contributi siano stati effettivamente pagati da parte attrice, unitamente al riconosciuto diritto alla restituzione del 90% per gli anni 2003 e 2004, seppure al verificarsi di determinate condizioni (v. doc. 13 di parte attrice), ed alle menzionate ragioni di equità, ne giustificano l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da [redacted] nei confronti di CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE - POLIECO:

- respinge le domande di parte attrice;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Genova, 8/9/10.

IL CANCELLIERE, CI

Il giudice

